



Bruxelles, 19 ottobre 2023
(OR. fr)

12272/03
DCL 1

AGRILEG 218
USA 74

DECLASSIFICAZIONE¹

del documento: ST 12272/03 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 5 settembre 2003

nuovo status: Pubblico

Oggetto: Raccomandazione di decisione del Consiglio intesa ad autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America ai fini del reciproco riconoscimento delle norme in materia di produzione biologica e dei relativi sistemi di controllo

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

¹ Documento declassificato dalla Commissione europea il 26 settembre 2023.

RESTREINT UE



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 settembre 2003 (08.09)
(OR. fr)**

12272/03

RESTREINT UE

**AGRILEG 218
USA 74**

NOTA DI TRASMISSIONE

Mittente: Per il Segretario Generale della Commissione europea, signora Patricia BUGNOT, Direttore

Data di ricezione: 20 agosto 2003

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Raccomandazione di decisione del Consiglio intesa ad autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America ai fini del reciproco riconoscimento delle norme in materia di produzione biologica e dei relativi sistemi di controllo

Si allega per le delegazioni il documento della Commissione SEC(2003) 912 defin..

All.: SEC(2003) 912 defin.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.8.2003
SEC(2003) 912 definitivo

RESTREINT UE

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**intesa ad autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America
ai fini del reciproco riconoscimento delle norme in materia di produzione biologica
e dei relativi sistemi di controllo**

(presentata dalla Commissione)

DECLASSIFIED

RELAZIONE

1. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari² disciplina il metodo di produzione biologico nonché l'etichettatura e il controllo di tali prodotti all'interno della Comunità europea. Tali disposizioni si prefiggono di garantire condizioni di concorrenza leale tra i produttori di prodotti recanti il marchio biologico nonché la trasparenza in tutte le fasi della produzione e della trasformazione, aumentando così la fiducia dei consumatori nei confronti dell'agricoltura biologica.
2. L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 stabilisce le condizioni alle quali i prodotti agricoli di paesi terzi importati nella Comunità europea possono essere commercializzati con l'indicazione del metodo di produzione biologico. Tali paesi terzi devono figurare in un elenco. Per decidere se un paese terzo possa essere iscritto nell'elenco, la Commissione tiene conto delle garanzie che esso può offrire quanto all'applicazione di norme di produzione e alle misure di controllo adottate.
3. Il programma nazionale statunitense in materia di prodotti biologici (National Organic Program - NOP)³, autorizzato dalla legge sulla produzione di alimenti biologici (Organic Foods Production Act) del 1990⁴, nella versione modificata, è entrato definitivamente in vigore il 21 ottobre 2002. Il NOP statunitense disciplina la produzione e il controllo dei prodotti agricoli commercializzati con l'indicazione del metodo di produzione biologico. Le norme si prefiggono di agevolare la commercializzazione interna e internazionale di alimenti prodotti in modo biologico e di garantire ai consumatori che tali prodotti soddisfano norme omogenee e coerenti.
4. Con lettera non datata del Dipartimento statunitense dell'agricoltura (USDA), pervenuta alla Commissione il 4 luglio 2002 e da questa trasmessa al comitato 133 con il documento MD 337/02 del 10 luglio 2002, gli Stati Uniti hanno chiesto che venga riconosciuta l'equivalenza delle proprie disposizioni con il regime comunitario relativo all'agricoltura biologica, ai fini dell'esportazione verso la Comunità conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. I servizi della Commissione hanno risposto con lettera del 25 luglio 2002 in cui si propone di avviare discussioni preliminari volte ad esaminare e raffrontare le norme e i controlli USA e CE in materia di produzione biologica ai fini dell'eventuale reciprocità. Tali discussioni figurano anche nell'"Agenda economica positiva" CE-USA (documento del comitato 133 MD 631/02 del 18 dicembre 2002.)
5. A febbraio 2003 i servizi della Commissione hanno espresso l'opinione, riferita al comitato 133 il 14 febbraio 2003, che risultava improbabile, a breve termine, il riconoscimento unilaterale delle norme della controparte, senza reciprocità, e che aveva maggiori probabilità di successo un'intesa sull'equivalenza reciproca (documento del comitato 133 MD 076/03).
6. Il NOP, § 205.500, stabilisce che le autorità statunitensi possono autorizzare l'utilizzo dell'indicazione biologica per le merci di un produttore estero immesse sul mercato statunitense secondo le tre procedure seguenti:

² GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

³ Federal Register, Vol. 65, No 246, 21.12.2000, p. 80637; 7 CFR part 205.

⁴ Title XXI of 1990 US Farm Bill.

- certificazione del produttore estero da parte di un organismo direttamente accreditato dall'USDA — § 205.500(a);
- su richiesta di un governo straniero, accertamento da parte dell'USDA che le condizioni di accreditamento del soggetto certificatore estero da parte di tale governo soddisfano le norme NOP — § 205.500(c)(1);
- riconoscimento dell'USDA, a titolo di un accordo di equivalenza negoziato tra gli Stati Uniti e il governo straniero, dell'autorizzazione di un soggetto certificatore estero a certificare la produzione o la trasformazione biologica — § 205.500(c)(2).

Le prime due procedure richiedono l'applicazione all'operazione estera di disposizioni identiche, o più severe, rispetto al NOP. La terza possibilità, tuttavia, prevede la conformità alla norma meno che identica dell'"equivalenza". Le autorità statunitensi hanno fatto presente alla Commissione che un "accordo di equivalenza" ai sensi del NOP è concluso dall'USDA nell'ambito della delega e in quanto tale non richiede una normativa specifica o la procedura legislativa USA.

7. Il mercato statunitense dei prodotti biologici è in rapida espansione. È importante garantire alle esportazioni comunitarie l'accesso a tale mercato. Per quanto riguarda le importazioni, la Comunità deve garantire che le merci siano state prodotte conformemente a norme equivalenti a quelle CE, al fine di non pregiudicare l'integrità dell'indicazione biologica sul mercato CE.
8. Conformemente alla prassi e alle procedure del comitato permanente per l'agricoltura biologica, la Commissione ha chiesto agli Stati Uniti di compilare tabelle esaustive che mettano a confronto le disposizioni del NOP con i requisiti CE. Per l'analisi di tali tabelle e della normativa statunitense la Commissione è stata assistita da funzionari di due delegazioni (Danimarca e Regno Unito), nominati relatori dal comitato permanente. Insieme ai relatori, la Commissione ha esaminato approfonditamente le norme NOP relative a: a) principi e finalità, b) produzione vegetale, c) produzione animale, d) produzione di prodotti trasformati, e e) ispezioni e controlli. La Commissione ha rilevato un ampio grado di equivalenza per quanto riguarda le finalità e le norme specifiche. In particolare, gli Stati Uniti sottolineano l'esclusione di OGM e di prodotti e ingredienti derivati da OGM. Tra le differenze d'impostazione si rileva che le norme del NOP limitano i trattamenti veterinari, e in particolare vietano l'utilizzo di antibiotici a fini terapeutici. Inoltre, la Commissione è preoccupata dal fatto che per quanto riguarda il pesce selvatico e di allevamento, nonché la selvaggina, non sussistono i necessari motivi per l'equivalenza.
9. La Commissione continua a ritenere che il riconoscimento unilaterale delle norme della controparte, senza reciprocità, non sia la soluzione migliore. Pertanto, occorre che la Comunità persegua un accordo bilaterale di equivalenza con gli Stati Uniti al fine di agevolare l'interscambio di prodotti recanti l'indicazione del metodo biologico. L'accordo dovrebbe stabilire il mutuo riconoscimento dell'equivalenza delle norme in materia di produzione biologica e dei relativi sistemi di controllo definiti dalla legislazione di ciascuna parte e stabilire le procedure in caso di modifica delle norme. Di conseguenza, l'inserimento degli Stati Uniti nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, o disposizioni assimilabili, dovrebbe essere convenuto soltanto nel quadro di siffatto accordo reciproco in materia di equivalenza.

10. Alla luce delle considerazioni suesposte, la Commissione ritiene che debbano essere avviati tempestivamente le consultazioni e i negoziati con gli Stati Uniti al fine di giungere ad un accordo reciproco in materia di equivalenza per i prodotti recanti l'indicazione del metodo biologico, conformemente alle accluse direttive di negoziato.

RACCOMANDAZIONE

Alla luce delle considerazioni suesposte, la Commissione raccomanda che:

- il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America sul reciproco riconoscimento delle norme in materia di produzione biologica e dei relativi sistemi di controllo, conformemente alle direttive di negoziato figuranti in allegato;
- poiché la Commissione condurrà i negoziati a nome della Comunità europea, in conformità del trattato, il Consiglio nomini un comitato speciale incaricato di assisterla e
- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate.

DECLASSIFIED

ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO

1. La Commissione avvierà negoziati bilaterali con gli Stati Uniti, ai fini del reciproco riconoscimento dell'equivalenza dei regimi di produzione biologica vigenti sul territorio di ciascuna parte, per agevolare gli scambi di prodotti ottenuti con il metodo biologico. Essa perseguirà un accordo fondato sulla reciprocità e l'equivalenza delle norme di produzione e dei sistemi di controllo, evitando per quanto possibile l'imposizione di condizioni supplementari.
2. La Commissione garantirà che l'accordo riguardi sostanzialmente tutti i prodotti agricoli, zootecnici, vegetali e trasformati.
3. La Commissione si riserverà i diritti sanitari e fitosanitari escludendo tale materia dall'ambito dell'accordo.
4. La Commissione garantirà che i prodotti cui si applica l'accordo siano prodotti senza ricorrere a OGM o a derivati da OGM.
5. La Commissione garantirà la compatibilità tra le disposizioni dell'accordo e quelle della pertinente normativa comunitaria.
6. La Commissione garantirà la compatibilità tra gli obblighi derivanti dall'accordo ed altri obblighi internazionali della Comunità.